

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7

OGGETTO:**APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NERI ROBERTO - Presidente	Sì
2. FANTINI ALESSANDRO - Consigliere	No
3. BRAMBILLA NOEMI - Vice Sindaco	Sì
4. COMINOLI VALENTINA - Consigliere	Sì
5. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
6. GODI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. DIDO' CARLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Angela GANERI la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NERI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale "L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (...)";
- l'art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente una deroga maggiore per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la possibilità di rinvio al 2018 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- l'art. 11-bis, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Gli enti (...) possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione;
- l'art. 233-bis, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 che consente una deroga maggiore per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti disponendo per questi la possibilità di predisporre il bilancio consolidato nel 2018.

CONSIDERATO che questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che non ha partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità né per il 2014 né negli anni precedenti.

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- che il Comune di Ameno non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D. Lgs. 118/2011.

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018.

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il decreto 29 novembre 2017. dal 31 dicembre 2017 e successiva modifica Proroga Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 al 31 marzo 2018.”.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Sindaco n. 18 del 31.01.2018 è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 da sottoporre al Consiglio Comunale;
- con deliberazione n. 6 del 28.02.2018 il D.U.P. è stato approvato dal Consiglio Comunale.

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dal Sindaco con atto deliberativo n. 46 del 21.11.2016, pubblicato all'albo pretorio online, rimanendovi per 60 giorni, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche, e incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018 di determinazione aliquote di compartecipazione Irpef comunale anno 2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2018 di determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria “I.M.U.” anno 2018;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2018 di determinazione aliquote T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) numero rate e scadenze anno 2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2018 di determinazione aliquote T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2018 – Approvazione Piano Finanziario, tariffe, numero rate e scadenza pagamento.

VISTE le seguenti deliberazioni:

- tariffe imposta di soggiorno - deliberazione del Sindaco n. 15 del 31.01.2018;
- destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all'anno 2018 – deliberazione del Sindaco n. 17 del 31.01.2018;
- delle azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2016 – deliberazione del Sindaco n. 12 del 31.01.2018;
- servizi a domanda individuale – determinazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione di servizi stessi per l'anno 2018 – art. 172 D.Lgs. 267/2000 – deliberazione del Sindaco n. 16 del 31.01.2018.

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000.

CONSIDERATO che:

- il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento al bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti.

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita:

"Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali."

RITENUTO stabilire, ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo annuale per incarichi di collaborazione pari ad € 30.000,00, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e secondo il programma che si allega al presente atto.

DATO ATTO che, con riferimento ai disposti della Legge Regionale 7 marzo 1989, n. 15 in merito agli interventi su edifici di culto, non risulta pervenuta al 31 ottobre 2016 alcuna richiesta da parte dei legali rappresentanti delle confessioni religiose.

DATO ATTO che il Sindaco, con propria deliberazione n. 19 del 31-1-2018, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2018/2020.

DATO ATTO CHE i predetti documenti contabili, sono stati messi a disposizione dei capigruppo consiliari per gli emendamenti dal giorno 2 febbraio 2018 e non sono pervenuti emendamenti.

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2018/2020.

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011.

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 6	n. 0	n. 6	n. 6	n. 0

D E L I B E R A

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020 e relativi allegati le cui risultanze finali sono indicate nel seguente prospetto riassuntivo:

	VISIONI ANNO 2018	VISIONI ANNO 2019	VISIONI ANNO 2020
ENTRATE PER TITOLI			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.161,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilizzo avanzo di Amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	598.550,00 €	623.259,00 €	618.259,00 €
Trasferimenti correnti	38.750,00 €	9.750,00 €	9.750,00 €
Entrate extratributarie	81.455,00 €	87.533,00 €	82.612,00 €
Entrate in conto capitale	1.127.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Accensione prestiti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entrate per conto terzi e partite di giro	193.100,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.040.016,00 €	970.642,00 €	960.721,00 €
SPESE PER TITOLI			
Disavanzo di amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese correnti	698.966,00 €	704.462,00 €	705.381,00 €
Spese in conto capitale	1.127.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Spese per incremento di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborso di prestiti	20.950,00 €	16.080,00 €	5.240,00 €
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese per conto terzi e partite di giro	193.100,00 €	193.100,00 €	193.100,00 €
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.040.016,00 €	970.642,00 €	960.721,00 €

2. di approvare i prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – allegato n. 9 – Bilancio di previsione SPESE e allegato n. 9 – Bilancio di previsione ENTRATE.
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2018/2020 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 169, della Legge 296/2006, risultano confermate per l'anno 2018 le aliquote, detrazioni d'imposta e le tariffe non esplicitamente modificate.

SUCCESSIVAMENTE


IL CONSIGLIO COMUNALE

per l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 6	n. 0	n. 6	n. 6	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267



VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Gualtiero BARONCHELLI

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Gualtiero BARONCHELLI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Roberto NERI

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Angela GANERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10.03.2018, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ameno, lì 10.03.2018

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa Angela GANERI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28.02.2018

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Angela GANERI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela GANERI